

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SEGNANA, MARTINELLI, RICCI, DE VITO, NOÈ, DALVIT, BERLANDA, CAROLLO, ROSATI e ZANON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Modifica dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, riguardante incentivi a favore della media e piccola industria e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Uno degli strumenti principali sui quali è basata ormai da lungo tempo la politica di incentivazione economica, è quello del credito agevolato.

L'assunzione da parte dell'ente pubblico di oneri conseguenti all'accensione di mutui a medio termine contratti da imprese interessate all'impianto di nuove aziende o all'ampliamento di quelle esistenti è giustificato, come è noto, dai benefici che le aziende producono, e che si concretano nella creazione di nuovi posti di lavoro, nelle garanzie di maggiore stabilità della manodopera già occupata e nella indiretta formazione di un flusso di servizi e di lavorazioni collegate sul piano edilizio ed artigianale, che recano effetti positivi su tutta l'economia locale.

La legge 30 luglio 1959, n. 623, concernente nuovi incentivi a favore delle medie

e piccole industrie e dell'artigianato dispone che i limiti delle operazioni da ammettersi al credito agevolato siano di 500 milioni, elevabili ad un miliardo nel caso di costruzione di nuovi impianti industriali da realizzarsi nelle zone depresse, tra le quali la successiva legge 15 febbraio 1967, n. 38, include i territori depressi e montani indicati dalla legge 22 luglio 1966, n. 614.

Al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge n. 623 è conferito il potere di elevare i predetti limiti di importo rispettivamente da lire 500 milioni a lire un miliardo e da lire un miliardo a lire 1.500 milioni e ciò in relazione alla importanza dell'opera ed alla sua collocazione geografica in zone particolarmente depresse.

Il quadro operativo generale viene fissato dal Comitato interministeriale per la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programmazione economica, che ha finora svolto un ruolo prudentiale dettando direttive che hanno permesso di raggiungere i livelli massimi solo in pochi casi.

L'evoluzione subita dai prezzi nell'ultimo decennio, superiore di certo al 50 per cento, la corsa verso soluzioni tecnologiche sempre più avanzate in tutti i settori di base e la esigenza di garantire nelle zone interessate a nuovi insediamenti il migliore assetto ecologico, sono motivi per cui i costi che nel 1959-63 potevano essere ritenuti mediani nella progettazione di nuove aziende, devono essere raddoppiati e talvolta triplicati.

Una tale evoluzione, che si accentua nel particolare momento che stiamo attraversando, richiede che i vecchi parametri, sui quali si è basata finora la politica di credito agevolato, vengano rivisti ed elevati a limiti corrispondenti alle esigenze strutturali delle aziende che sorgono oggi e sorgeranno

in avvenire con potenzialità concorrenziale in sede europea ed internazionale.

Il credito agevolato dovrà rimanere uno degli strumenti fondamentali — accanto agli altri incentivi delle esenzioni fiscali e della eventuale fiscalizzazione degli oneri previdenziali — con i quali garantire la ripresa e l'efficienza della piccola e media industria italiana, che come è noto garantisce l'occupazione a più dell'80 per cento della manodopera addetta all'industria nel nostro Paese.

Dalle dichiarazioni dei massimi responsabili della politica economica viene sottolineata l'esigenza di sostenere questa ripresa industriale, appunto per la sua insostituibile funzione di cardine dell'assetto strutturale della nostra economia.

Sulla base di queste premesse, si propone con il presente disegno di legge che i limiti attualmente fissati dalle norme precitate vengano elevati ad importi maggiori di quelli previsti fino ad oggi.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, numero 623, è sostituito con il seguente:

« Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive, a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con gli articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese di importo non superiore a 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e di importo non superiore a 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1960, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali e in 750 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 1.000 milioni di lire e nel secondo comma in 1.500 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.500 ed a 2.000 milioni di lire ».